	Comune di Borgo Ticino *codice Ente C_C816*	Giunta Comunale (G.C.)	
		Nr. 92	Data 22/06/2021
	OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE		

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

Originale

L'anno 2021 addì 22 del mese di Giugno alle ore 16.00, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1)	**Marchese Geom. Alessandro**	**Sindaco**	**SI**
2)	**Viceconti Carmen**	**Consigliere_Ass**	**AG**
3)	**Gallo Fabiola**	**Consigliere_Ass**	**SI**
4)	**Mastroianni Maria**	**Assessore**	**SI**
5)	**Gugliotta Michele**	**Assessore**	**SI in videoconferenza**

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza mediante l'ausilio dell'applicazione skype come previsto dal decreto sindacale n. 12 in data 16.11.2020, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale il Comune di Borgo Ticino ha istituito un cantiere di lavoro per n. 3 persone disoccupate "over 58" ai sensi della L.R. 34/2008;

Premesso che i cantieri di lavoro suddetti sono iniziati in data 01.07.2020, termineranno il 30.06.2021 e non risultano prorogabili;

Considerato che i 3 soggetti assegnatari di cantieri di lavoro risultano tutti disoccupati e in carico ai servizi sociali del consorzio C.I.S.A.S. di Castelletto Sopra Ticino a cui il Comune di Borgo Ticino aderisce;

Considerato che, ai sensi della DGR 42-7397 del 07.04.2014, attuativa della L.R. 34/08 artt.38-41, il Comune di Borgo Ticino ha proposto al C.I.S.A.S. l'attivazione di 3 tirocini di inclusione sociale, della durata di 6 mesi, destinato ai 3 soggetti che attualmente sono in servizio presso il Comune di Borgo Ticino mediante cantieri di lavoro "over 58";

Dato atto che con nota prot. 8443 del 17.06.2021 e successive note prot. 8666 del 22.06.2021 e 8702 del 22.06.2021 il C.I.S.A.S.ha comunicato la disponibilità all'attivazione dei tirocini in argomento e trasmesso relativo schema di convenzione;

Visto lo schema di " CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 42-7397 DEL 7/4/2014 e smi, proposto dal C.I.S.A.S., disciplinante l'attivazione di detti tirocinio, che si allega alla presente ai fini della relativa approvazione;

Dato atto:
- Che il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro;

- Che la durata di tale tirocini è prevista in sei mesi, dal 01/07/2021 al 31/12/2021, per 25 ore settimanali cadauno, con indennità mensile lorda di € 500,00 mensili per ogni tirocinante, anticipata al tirocinante dal C.I.S.A.S, con rimborso a quest'ultimo Ente, da parte del Comune;

Atteso che il Comune di Borgo Ticino è interessato all'attivazione di tale tirocinio quale soggetto ospitante, allo scopo di favorire l'arricchimento delle competenze professionali da parte dei soggetti interessati e favorirne pertanto il reinserimento lavorativo;

-Che tale tirocinio prevede inoltre che siano a carico del C.I.S.A.S. il premio INAIL e la Responsabilità civile;

Considerato che il C.I.S.A.S. redige un "PROGETTO FORMATIVO", per i soggetti in questione, nel quale si precisa anche le funzioni che il tirocinante svolgerà;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di attivare presso il Comune di Borgo Ticino , quale soggetto ospitate, il tirocinio di inclusione sociale di inserimento / reinserimento lavorativo, ai sensi della DGR 42-7397 del 07.04.2014, della durata di sei mesi, e comunque fino al 31.12.2021, destinato ai soggetti attualmente disoccupati che termineranno il proprio servizio svolto presso il Comune di Borgo Ticino ;

2. Di approvare a tal fine la seguente documentazione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale: -schema di "CONVENZIONEPER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 42-7397 DEL 7/4/2014 e smi,;

3. Di dare atto che per il presente provvedimento è prevista idonea copertura finanziaria alla codifica 12.7.1.104 cap.1454,02 del Bilancio esercizio 2021 per la somma complessiva massima di € 9.000,00;

4. Di incaricare il responsabile dell'area amministrativa della predisposizione di tutti degli atti amministrativi presupposti all'inserimento e l'Ufficio tecnico della predisposizione dell'impegno di spesa e degli atti conseguenti;

5. Di dichiarare, con separata unanime e favorevole votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 267/00 e s.m.i., onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.

Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 143**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2021

Il Responsabile di Settore
Ing. Leonardo Lavecchia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Gnemmi Sabina

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia
Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 **Castelletto Sopra Ticino** (NO)
C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 fax 0331/938803
www.cisasservizi.it info@cisasservizi.it

Marca da bollo

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI INCLUSIONE SOCIALE

ai sensi della DGR 42-7397 DEL 7/4/2014 e smi della Regione Piemonte

stipulata il prot. N.

TRA

IL SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione: C.I.S.AS – Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali

Codice fiscale: 94050080038 Partita Iva: 94050080038

Indirizzo sede legale: Via caduti per la Libertà, 136 – Castelletto Sopra Ticino (NO) CAP: 28053

Rappresentato da: Direttore Cerina Andrea

nato a: Novara il: 26/08/1961

E

IL SOGGETTO OSPITANTE

Denominazione:

Codice fiscale:

Indirizzo sede legale:

Rappresentato da:

nato/a a ( ) il:

PRESO ATTO CHE

Il tirocinio di inclusione sociale è finalizzato al perseguimento dell'autonomia e alla riabilitazione in favore di soggetti presi in carico da un servizio sociale e/o sanitario pubblico competente, di seguito "*soggetto attuatore*", fermo restando la finalità di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo e che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La Regione Piemonte con DGR 42-7397 del 7/4/2014 e smi ha regolamentato la disciplina regionale dei tirocini di inclusione sociale e per quanto non espressamente previsto dalla suddetta normativa si applica la DGR 85-6277 del 22/12/2017.

I soggetti inseriti in tirocini di inclusione sociale devono essere presi in carico dal servizio pubblico istituzionalmente competente, ove per presa in carico si intende "*la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio*".

PREMESSO CHE

Il **soggetto promotore** dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella seguente fattispecie, di cui all'art. 4.1 della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017: enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all'art. 9 della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1,

Il **soggetto ospitante** dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione aziendale o per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;

b) di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008 e smi e con la normativa di cui alla L. 68/1999 e smi.

c) di non avere in corso procedure di sospensione dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e/o non avere effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio licenziamenti di lavoratori per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture su proposta del soggetto promotore soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti all'art. 2 della DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 e smi, ed inseriti in un percorso progettuale riabilitativo e/o terapeutico e/o di inclusione socio/lavorativa, come evidenziato nel progetto personalizzato redatto dal soggetto attuatore, che dovrà motivare la ragione dell'attivazione del tirocinio di inclusione ed indicare le competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione.

Il progetto personalizzato deve essere allegato alla presente Convenzione e conservato a cura del soggetto promotore.

Art. 2. Disposizioni generali

1. La durata massima è di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi per i soggetti disabili e di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi per tutti gli altri soggetti di cui all'art. 2 della DGR 42-7397 del 7/4/2014 e smi. La proroga o ripetibilità è ammissibile previa acquisizione da parte del soggetto promotore del parere favorevole del soggetto attuatore il quale dovrà indicare l'opportunità della ripetizione del tirocinio al fine di garantire la continuità necessaria al buon esito del percorso di riabilitazione e di inserimento socio-lavorativo.

2. Non possono essere attivati tirocini di inclusione sociale in favore di persone con disabilità che, nell'ambito di Convenzioni ai sensi dell'art. 11 della l. n. 68 del 1999, consentono al soggetto ospitante di assolvere all'obbligo di assunzione previsto all'art. 3 della l. n. 68 del 1999.

3. L'impegno orario previsto non può superare le 40 ore settimanali.

4. Il tirocinante non può essere inserito in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio. L'eventuale inserimento in turni deve essere adeguatamente motivata nel PFI.

5. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Art. 4. Progetto formativo

1 Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione deve essere predisposto, sulla piattaforma informatica di Sistema Piemonte "Portale Tirocini", un progetto formativo individuale (PFI) contenente:

- la durata, gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura;
- la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
- l'indennità di partecipazione a favore del tirocinante;
- le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambio della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015.

2. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo anche in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione.

Art. 5. Indennità di partecipazione

1. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità minima di partecipazione pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.

Art. 6. Obblighi del soggetto promotore

1. Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- individuare un tutor qualificato e competente a valutare il percorso del tirocinio nell'ambito del progetto di riabilitazione e/o inclusione sociale o avvalersi di un tutor designato dal servizio pubblico che ha in carico il tirocinante

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella gestione delle procedure amministrative di avvio del tirocinio secondo le disposizioni regionali;

- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;

- provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;

- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio in itinere;

- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Art. 7. Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve:

- effettuare e trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni di avvio del tirocinio, di proroga e di eventuale interruzione anticipata dello stesso; deve inoltre effettuare tempestivamente le comunicazioni di infortunio e trasmettere al soggetto promotore la relativa documentazione;

- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di esperienza e competenze professionali adeguate e coerenti con PFI. Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito e deve darne formale comunicazione al tirocinante e al soggetto promotore;

- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale e affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal progetto formativo;

- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;

- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;

- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;

Art. 8. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il tirocinio può essere sospeso esclusivamente in caso di maternità/paternità o in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi indicati in disciplina.

2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore ed al tutor aziendale.

3. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 9. Consegna progetto formativo individuale

1. Le parti si impegnano a sottoscrivere la Convenzione e il Progetto Formativo Individuale prima della data di avvio del tirocinio. Gli originali sono conservati a cura del soggetto promotore che dovrà fornire copia al soggetto ospitante. Al tirocinante dovrà essere consegnata copia del progetto formativo individuale, contenente gli estremi della convenzione.

Art. 10. Durata della Convenzione

1. La presente convenzione è valida fino al (*massimo 24 mesi*) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi risolta automaticamente in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa o di violazione delle norme vigenti.

3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

L'apposizione della marca da bollo (D.P.R. 642/72) alla presente Convenzione è a carico del soggetto ospitante. Nei casi di esenzione questa dovrà essere indicata qui di seguito citando la normativa di riferimento: art. 27 bis DPR 642/72

Castelletto Sopra Ticino (NO),

Firma e timbro del soggetto promotore	Firma e timbro del soggetto ospitante
.....	.....

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Marchese Geom. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 16/07/2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 16/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 22/07/2024

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 16/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Regis Milano Dr. Michele